

**Una ulteriore discutibile applicazione delle procedure  
per la PG dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06**

**IN CASO DI “DUBBIO” SUI DANNI PROVOCATI ALL’AMBIENTE,  
PREVALE LA NUOVA PRESCRIZIONE ASSEVERATA DELLA PG  
OPPURE LA ORDINARIA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO AL PM?**

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci*

Tra le diverse anomalie applicative che si stanno delineando all’indomani dell’entrata in vigore della nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06 - introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 - va segnalata una ulteriore e sempre più diffusa tendenza di lettura della norma.

Infatti molti organi di PG, oltre ad interpretare (a nostro avviso in modo totalmente errato) questa nuova procedura come di applicazione automatica e di *default* per ogni violazione ambientale (come se adesso questa fosse la regola procedurale di base), ritengono - in aggiunta - che **in caso di “dubbio” sulla esistenza o meno di danno verso l’ambiente si dovrebbe applicare come regola la procedura asseverata, salvo ripensamenti se dopo emergono i danni citati.**

Va svolta qualche riflessione su questa tendenza interpretativa ed applicativa.

L’equivoco di base, fonte poi di equivoci con effetto domino, ritiene che questa procedura si applica alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lvo n. 152/06 come regola di base; il che - a nostro modesto avviso - non corrisponde né alla lettera né alla *ratio legis* della norma in esame... Riteniamo - invece - che **questa procedura è prevista in via residuale, come solo una eccezione alla quale si deve far ricorso dopo attenta (e responsabile) - ma soprattutto motivata - valutazione per verificare e dimostrare - caso per caso - se sussistono i presupposti di legge specifici che ne consentono l’attivazione.**

In particolare va dimostrato che tali reati “*non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”. E su tale specifico punto non può esistere un automatismo silente e sottinteso, ma **l’organo di PG ha il dovere e l’onere di motivare per iscritto negli atti (sotto la sua diretta responsabilità) il “perché” è giunto a stabilire che non esiste il danno o il pericolo di danno sopra citato.**

In assenza di tale motivazione, caso per caso e verbale per verbale, non si intuisce come l'organo di PG possa rendere conto ai fini delle future procedure (ivi incluse le posizioni delle parti lese, che pure esistono nei reati ambientali, e che sono le pubbliche amministrazioni competenti e le associazioni ambientaliste) del percorso di ragionamento in base al quale è giunto a tale conclusione... Nessun atto di PG può essere ritenuto esente da motivazione.

Su questo punto la norma è precisa e chiara e non vi sono spunti per equivoci di lettura. Rivediamola insieme.

«PARTE SESTA-BIS. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. (...).

Quindi, non esiste alcun automatismo senza prima la puntuale verifica del danno o pericolo di danno.

Ora, dal tenore della norma dove si evince che **NEL "DUBBIO"** sulla esistenza o meno del *danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette* si applica automaticamente la procedura asseverata in luogo dell'inoltro della comunicazione di notizia di reato al PM?

**La norma è tassativa. Non prevede situazioni di "dubbio"** ma pretende la **certezza** (a nostro avviso da documentare) che non sussista danno o pericolo di danno. E questo è logico rispetto alla *ratio legis* della norma che è finalizzata non a "*tagliare corto*" sui reati ambientali contravvenzionali previsti (solo) dal D.Lgs n.152/06, ma a facilitare la risoluzione di quei reati minori dello stesso decreto che sono tali proprio perché non presentano danno o pericolo di danno e - dunque - si possono affrontare in modo semplificato con la procedura asseverata. Questo presuppone - però - che il reato/contravvenzione sia - con certezza documentata - "**innocuo**" sotto il profilo ambientale, e **questa innocuità è da dimostrare (in modo documentale dalla PG e sotto la propria logica responsabilità)**. Se questa innocuità sostanziale non è dimostrata, a nostro avviso non può scattare questa procedura.

Oltretutto, nelle situazioni di "dubbio", oltre a non vedere integrato il dettato letterale e sostanziale della norma come sopra riportata che non ammette deroghe o dubbi, a parte che a nostro avviso l'attivazione della prescrizione asseverata sarebbe di *default* inibita, dovrebbe comunque prevalere **il principio di precauzione**, che è un principio generale e trasversale. Nel "dubbio", si dovrebbe in ogni caso privilegiare la tutela dell'ambiente e della salute pubblica...

Facciamo un esempio banale, ma realistico a livello quotidiano.

Caso (frequente) di abbandono/deposito incontrollato di cumulo di rifiuti edili in area aperta pubblica o privata.

In altro articolo precedente pubblicato su questa testata giornalistica on line<sup>1</sup>, abbiamo evidenziato un fenomeno (che è logicamente noto a tutte le forze di PG ed alle ARPA) in base al quale gran parte della massa di rifiuti solidi e liquidi che, soprattutto di notte, vengono riversati in ogni angolo del nostro territorio sono da addebitare a quel mondo silente ma vastissimo dei trasportatori e smaltitori abusivi che vanno a raccogliere questi rifiuti solidi e liquidi presso privati ed aziende a costi bassissimi; per poi gettarli/sotterrarli ovunque o in parte bruciarli. In tale diffuso contesto esiste una ulteriore categoria: quella dei demolitori edili abusivi. Esiste – infatti – su tutto il territorio nazionale una realtà di soggetti che – “in nero” sotto ogni profilo, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed adempimenti fiscali e tributari – appaltano demolizioni e costruzioni a basso costo. E’ logico che questi soggetti – per lo più stranieri – una volta che hanno illegalmente demolito un fabbricato, e illegalmente caricato sul proprio furgone (formalmente intestato ad un privato di comodo e spesso con targa estera) il materiale da demolizione, devono per forza di cose andare a riversare illegalmente tali rifiuti edili sul territorio da qualche parte... Dentro quei cumuli c’è di tutto, **spesso eternit finemente sbriciolato**. Dato che – come è noto – rimuovere l’eternit dalle abitazioni ed aziende e capannoni ha costi elevatissimi, molti proprietari (privati o titolari di aziende) preferiscono rivolgersi a questi soggetti che – in vere e proprie bande – si recano in loco ed a costi bassissimi **con una serie di martellate o altri interventi simili frantumano minuziosamente l’eternit**, lo caricano sul citato anonimo furgone, girano l’angolo e riversano il tutto in area aperta. Una strategia – nota – è **sbriciolare l’eternit in modo da mischiarlo ai cumuli di rifiuti da demolizione ordinari in modo da occultare tale ulteriore smaltimento ad un primo esame visivo**.

Dunque, oggi quando si trova un cumulo “ordinario” di rifiuti da demolizione riversato su una area pubblica o privata, vi è il fondato – e noto a tutti gli organi di PG – rischio concreto che sotto e/o dentro quel cumulo - apparentemente con scarso danno per l’ambiente - si possono poi celare frantumi (spesso molto ridotti di dimensioni) di eternit con fibre che comunque volano in aria.

---

<sup>1</sup> **“I depositi incontrollati e le discariche diffuse di rifiuti derivano in gran parte dal lavoro nero... Un aspetto sottovalutato della stretta interconnessione tra reati di gestione illecita di rifiuti e attività aziendali illegali con violazioni fiscali e tributarie”** - A cura del Dott. Maurizio Santoloci – pubblicato in area NEWS di [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) il 13 settembre 2015

In questo caso che succede? Se da un esame superficiale non si notano segnali di eternit evidente, ma emerge il sospetto che ci possono essere frantumi occulti dato che - per alcuni elementi - vi è il sopra citato dubbio, posto che verificare la certezza non è allo stato possibile con una prima verifica diretta, che deve fare l'operatore di PG?

Accede alla teoria del "tagliare corto", e poi "male che vada ci ripensiamo"?

Oppure applica il principio di precauzione e per evitare - nel "dubbio" - che le persone che transitano in loco possano respirare fibre di eternit, intanto blocca l'area, sequestra il tutto, invia la comunicazione di notizia di reato al PM, avverte le autorità amministrative sanitarie competenti e poi - se non risulta nulla - eventualmente si adopera in sintonia con il PM per attivare la procedura asseverata?

Mi sembra che il tenore letterale (chiaro) della norma e - soprattutto - la *ratio legis* depone per la seconda ipotesi. La prima ipotesi ci sembra - al contrario - molto pratica e sbrigativa per tutti gli operatori, ma può essere questo il fine della norma in esame?

Poi: dove è scritto nella norma che dopo la procedura asseverata avviata "nel dubbio" se - dopo - emerge danno o pericolo di danno il PM può agire per bloccare tale procedura - come sostiene qualche linea interpretativa - ed azzerare tutto e riattivare la procedura ordinaria? **Dove è scritta tale possibilità? In quale articolo della norma in esame? Secondo noi da nessuna parte...** Anzi, in altro articolo precedente pubblicato su questa testata giornalistica on line<sup>2</sup>, ci siamo posti il dubbio (ancora non risolto) **se esiste realmente un potere del PM di intervenire sull'azione della PG per la procedura asseverata...** Dunque siamo ancora in un campo non definito perché la norma nulla recita in merito...

Peraltro, va considerato che esiste la possibilità che nelle more dell'applicazione "in dubbio" della procedura asseverata, il contravventore ottemperi agli obblighi imposti, ed addirittura obblazioni la sanzione penale contravvenzionale; e **se dopo che il contravventore ha adempiuto, e magari obblazionato, gli accertamenti fanno emergere il danno o il pericolo di danno, che succede?** Si torna indietro con la macchina del tempo e si azzerava tutto? Saremmo in un paradossale "game over" procedurale...

---

<sup>2</sup> La nuova prescrizione asseverata della PG introdotta dalla legge sui delitti contro l'ambiente, può essere applicata solo ad uno o più reati "in stralcio" qualora le diverse violazioni penali rilevate siano "inquadabili" nelle previsioni di continuazione di cui all'art. 81 comma 2 codice penale? - A cura del Dott. Maurizio Santoloci - A cura del Dott. Maurizio Santoloci - pubblicato in area NEWS di [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) il 14 settembre 2015

Il rischio di scegliere di “*tagliare corto*” in situazioni di “dubbio” rischia di trasformare questa innovazione normativa in una regressione storica dei reati ambientali a “reati minori” di tipo bagatellare e di creare – attesa la gravità della situazione di abbandoni/depositi incontrollati/minidiscariche sul territorio – una potenziale (ed aggiuntiva) situazione di danno per la salute pubblica, oltre che per l’ambiente.

D'altra parte, se sussiste il “dubbio”, e non vi è certezza documentabile della assenza di danno/pericolo di danno, evidentemente ci sono elementi per dedurre che un rischio forse esiste...

Torniamo – dunque – a ribadire il nostro modesto punto di vista in base a quale **una applicazione a tappeto e generalizzata (e non motivata caso per caso) di questa nuova procedura** per tutti i reati/contravvenzione di cui a D.Lvo n. 152/06 senza una seria, attenta, puntuale valutazione sulla oggettiva inesistenza del danno o pericolo di danno, e parallela interpretazione per applicare “nel dubbio” la prescrizione asseverata, salvo “ripensamenti retroattivizzanti” se poi emerge danno o pericolo di danno, rischia di tradursi in una paradedenalizzazione strisciante di fatto, al limite della decriminalizzazione sostanziale, dei reati in questione **con riflesso indotto di incoraggiamento generale verso i responsabili di questi reati ambientali.**

Su questo punto va operata una riflessione da parte di tutti.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 17 ottobre 2015*